



Comune di Pitigliano

CITTÀ DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Sindaco

ORDINANZA n. 1 del 06-11-2024

Reg. Generale 79

Oggetto: DIVIETO VENDITA BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI SANTI VINAI 2024"

VISTO che nei giorni 08, 09 e 10 novembre 2024 si terrà la manifestazione denominata "Festa dei Santi Vinai 2024" nella città di Pitigliano;

PREMESSO che tale manifestazione potrebbe richiamare un maggior numero di presenze rispetto al normale afflusso turistico;

CONSIDERATO che per le manifestazioni dove si prevede un maggior afflusso di persone è ormai consolidata la necessità di prevedere il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e in contenitori di alluminio, che potrebbero causare problemi alla sicurezza dei pedoni se gettati a terra;

VALUTATO che l'utilizzo di contenitori di vetro e in contenitori di alluminio può generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire il degrado e l'incuria dei luoghi;

RITENUTO di dover emettere durante la manifestazione sopra indicata un divieto di vendita di bevande e alimenti forniti in contenitori di vetro e in contenitori di alluminio da parte degli organizzatori della manifestazione nonché dei pubblici esercizi, limitatamente alle bevande da asporto, localizzati nel centro storico di Pitigliano;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

VISTE la Direttiva del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco protocollo n. 11464 del 19/06/2017 e la Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20/07/2017;

VISTI gli artt. 191 e 192 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7 bis del d. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'art. 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

VISTE l'istanza n. prot. 8641 del 04.11.2024 "SCIA sanitaria temporanea presentata dall'associazione Cantine nel tufo nella persona del Sig. Bacci Emanuele in qualità di presidente, al S.U.A.P. e la Richiesta autorizzazione amministrativa manifestazione Festa Santi Vinai 2024 - Associazione Cantine nel Tufo Pitigliano pervenuta in data 16/10/202 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8118;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 54, comma 4, ultimo periodo, d.lgs. 267/2000 il presente provvedimento è stato comunicato preventivamente al Prefetto di Grosseto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

ORDINA

Agli organizzatori della manifestazione citata in premessa, il divieto di vendere bevande in contenitori di vetro e in contenitori di alluminio durante lo svolgimento della manifestazione in particolare a partire dalle ore 15:00 fino alle ore 02:00 nelle giornate del 08 e 09 novembre e dalle ore 15:00 fino alle ore 24:00 nella giornata del 10 novembre.

Ai pubblici esercizi localizzati nel centro storico di Pitigliano il divieto di vendere bevande in contenitori di vetro e in contenitori di alluminio, da asporto, durante lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa in particolare a partire dalle ore 15:00 fino alle ore 02:00 nelle giornate del 08 e 09 novembre e dalle ore 15:00 fino alle ore 24:00 nella giornata del 10 novembre.

A chiunque il divieto di possedere o introdurre sul luogo dell'evento bottiglie di vetro o lattine nonché di abbandonare o rompere contenitori vuoti, lattine o bottiglie di vetro, ovvero abbandonare loro cocci.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 in relazione all'art. 7 bis del d. Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.

ORDINA INOLTRE

Agli organizzatori della manifestazione di svolgere un servizio di vigilanza finalizzata alla rimozione di eventuali involucri in vetro o in alluminio abbandonati sul suolo durante la manifestazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, ovvero, in alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla data di notificazione;

DISPONE

che il personale della forza pubblica, siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

che la presente ordinanza sia notificata:

- al Prefetto di Grosseto;
- al Questore di Grosseto;
- all'Ufficio di Polizia Municipale;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- all'Associazione Pro-Loco L'Orso;
- trasmessa all'albo Pretorio Comunale per la pubblicazione.

Pitigliano, 06-11-2024

Il Sindaco
Giovanni Gentili

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993



Comune di Pitigliano

CITTÀ DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Sindaco

ORDINANZA n. 1 del 06-11-2024

Reg. Generale 79

Oggetto: DIVIETO VENDITA BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI SANTI VINAI 2024"

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **06-11-2024** al **21-11-2024**, per **15** giorni consecutivi, al n. **1415** del Registro delle Pubblicazioni

Pitigliano, 06-11-2024

Il Sindaco
Giovanni Gentili

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993